



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

Il 17 febbraio 2024 ad ore 15,30 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci della Sculca, regolarmente convocata, in seconda convocazione, presso la sede dell'Associazione in Scola di Vimignano, al fine di deliberare sui punti di cui all'odg della convocazione.

Il presidente dell'Associazione, Silvia Rossi, presiede l'assemblea coadiuvata dal Sig. Paolo Martelli che funge da segretario.

Sono personalmente presenti i soci: Ombretta Barattini, Sandra Beghelli, Maurizio Bergamini, Massimo Brini, Susanna Bighi, Lorenzo De Antoni, Giovanni Degli Esposti, Giuseppe Goretti, Paolo Martelli, Roberto Missimi, Francesco Monari, Michele Mucci, Carla Nascetti, Barbara Necas, Annalisa Ospitali, Daniela Quinti, Simona Rebecchi Gian Paolo Roffi, Silvia Rossi, Giulia Testoni.

Sono altresì presenti con delega i seguenti soci:

Milena Bonzi, Mirna Lelli e Stefano Lombardi con delega a Daniela Quinti;

Federico Baldassari, Paola Tonelli e Piera Pisi con delega a Silvia Rossi;

Stefano Elmi, Umberto Leonardi e Mauro Filippini con delega a Paolo Martelli;

Piera Appoggi, Maria Elena Bugamelli con delega a Francesco Monari;

Nicoletta Baldi e Mariangela Fontana con delega a Gian Paolo Roffi;

Elvira De Martinis, Vanna Minardi e Andrea Promontorio con delega a Maurizio Bergamini;

Luca Ferroni con delega a Giuseppe Goretti;

Paolo Bonoli e Franca Bettazzoni con delega a Massimo Brini;

Simonetta Palmieri, Cesare Guerra e Filippo Guerra con delega a Susanna Bighi;

Paolo Testoni con delega a Giulia Testoni;

Leda Moruzzi con delega a Michele Mucci;

Fabio Moschini con delega a Simona Rebecchi.



Essendo i soci ordinari paganti nel 2023 n. 61 ed essendo qui presenti personalmente n. 20 e con delega n. 25 soci e così per un totale di n. 45, si dichiara che vi è la maggioranza richiesta per deliberare, nel rispetto dell'art 15 dello statuto.

Punto n. 1 Odg - approvazione delle modifiche statutarie al fine di adeguarsi al DPR 117/2017 e D.M. 72/2021.

Il Presidente spiega in breve le ragioni per cui si è reso necessario modificare lo statuto e illustra le principali integrazioni che sono state apportate. Lo statuto modificato permette l'iscrizione al R.U.N.T.S. (Registro unico nazionale del terzo settore) con i vantaggi che comporta l'iscrizione al registro. La Presidente spiega che il Consiglio direttivo, alla luce del nuovo statuto, dovrà essere formato da un numero dispari di soci compreso tra 3 e 7. L'Assemblea decide pertanto di indicare quali membri del Consiglio direttivo i seguenti soci: Silvia Rossi, Susanna Bigghi, Francesco Monari, Paolo Martelli e Roberto Missimi.

La Presidente spiega altresì che è necessario individuare tra i soci, quelli volontari e spiega che trattasi di coloro che prestano attività per l'associazione. L'individuazione di detti soci è fondata perché gli stessi dovranno obbligatoriamente essere coperti da una polizza infortuni.

Secondo le richieste dell'Agenzia delle Entrate, il Presidente esplicita i diversi modificati punti fra il vecchio statuto e lo statuto in corso di approvazione. Tale tabella comparativa è allegata al presente verbale e ne fa parte integrante.

L'Assemblea discute e all'unanimità dei soci

DELIBERA

l'approvazione del nuovo statuto; inoltre l'assemblea delibera, quale conseguenza dell'approvazione del nuovo statuto, i seguenti soci quali componenti del Consiglio Direttivo per il prossimo triennio: Silvia Rossi, Susanna Bigghi, Francesco Monari, Paolo Martelli e Roberto Missimi. Il nuovo consiglio direttivo si riunirà al termine dell'assemblea per definire le cariche.



SCULCA ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

L'Assemblea altresì dà mandato al Consiglio direttivo di apportare le modifiche statutarie non sostanziali che eventualmente venissero richiesti dagli organi preposti.

L'Assemblea infine indica quali soci volontari a fini della compilazione del relativo libro e della conclusione della polizza infortuni i seguenti soci: Sandra Beghelli, Maurizio Bergamini, Susanna Bigli, Massimo Brini, Giovanni Degli Esposti, Paolo Martelli, Roberto Missimi, Silvia Rossi e Giulia Testoni.

Punto n. 2 OdG - acquisizione dell'immobile del civico 2 da adibire a sede Sculca, come è stato finora, previa illustrazione delle modalità e delle tempistiche.

Il Presidente spiega all'Assemblea che l'immobile del civico n. 2, da tempo sede della Associazione, è in vendita e che la proprietaria ha già inviato lettera per liberare l'immobile entro il 7/4 p.v., se non si giungerà a rogito.

Va detto che l'immobile è in vendita da almeno un anno ed è stato prima di tutto proposto al Comune il quale, in data 29.06.23, effettuava con i propri tecnici un sopralluogo valutando l'immobile 40.725,00 euro. La proprietà è sempre rimasta ferma sul prezzo di vendita di euro 50.000,00.

Da tempo l'Associazione richiede all'Amministrazione Comunale una sede e pertanto negli scambi con il Comune si era inizialmente pensato ad un acquisto da parte del Comune con contributo della Associazione Sculca (di circa 10.000 euro), per poi concludere una convenzione con l'Ente che avrebbe concesso alla Associazione l'immobile in gestione, a fronte proprio del contributo di circa 10.000,00. Nel frattempo la proprietaria chiedeva precise rassicurazioni sulle tempistiche.

A dicembre 2023 il Comune contattava la Associazione, nella persona del Presidente per proporre l'acquisto a nome Sculca; il Presidente si attivava per capire cosa questo avrebbe comportato in termini di costi e adempimenti ed all'uopo contattava il commercialista il quale precisava che l'operazione è fattibile, indicando cosa sarebbe cambiato per l'Associazione: pagamento in futuro dell'IMU e della TARI, inoltre il reddito fondiario diventerà reddito della Associazione, ma essendo basso non sposta il regime fiscale ed i



SCULCA ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

costi per le tasse. Con i dati dell'immobile il commercialista poi precisava ulteriormente che l'IMU per immobili storici è di euro 106 all'anno, la TARI sui 100,00 euro (l'ha calcolata su un immobile di 70 mq con tariffe 2023) e la rendita catastale è di euro 146,42 perciò non sposta il ns reddito.

Ciò detto, il Comune confermava l'idea di acquisto da parte Sculca con contributo dell'Ente, all'incontro del 18 gennaio u.s. presso la casa Comunale alla presenza del R.U.P. Dott. Pieter Messinò, dell'Arch. Elena Vincenzi e dell'Assessore Nicola Albicocchi, in quanto il Sindaco indisposto e per la Sculca del Presidente, Silvia Rossi e del Segretario, Paolo Martelli.

L'acquisto dovrebbe pertanto avvenire con queste modalità: il Comune indice un bando per avviare una co-progettazione di eventi culturali per il triennio 24-26. L'Associazione partecipa al bando e se risulterà vincitrice concluderà con il Comune una convenzione nella quale l'Ente si impegna ad erogare un contributo alla Sculca di euro 40.725,00 da usarsi per l'acquisto della sede e con la clausola che allo scioglimento della Sculca il bene andrà al Comune.

L'acquisto da parte dell'Associazione comporta anche il farsi carico, oltre ai circa 10.000 euro del prezzo che non verranno corrisposti dal Comune, delle spese notarili che, da preventivo di un Notaio di fiducia, sono particolarmente alte in termini di tasse (circa 6.500,00 di cui 5.300,00 di tasse). Il Consiglio direttivo ha pertanto subito ragionato su come reperire maggiori introiti (6/7 mila euro circa) ritenendo opportuno chiedere l'aiuto dei soci ed amici, ma anche sondando altri canali.

Il 26 gennaio u.s. però l'arch. Brunini del Comune informava la Sculca che - per partecipare al bando - l'Associazione deve possedere come requisito l'iscrizione al R.U.N.T.S., registro al quale attualmente non è iscritta.

Il consiglio direttivo ha preso subito contezza di che cosa si deve fare per iscriversi al R.U.N.T.S. ed i requisiti sono i seguenti: avere una pec, il Presidente deve avere spid e firma digitale, iban e uno statuto in regola con la recentissima normativa. E' stata subito



SCULCA ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

aperta una casella pec (associazione_sculca@pec.it), iban, firma digitale e spid del presidente sono requisiti già in ns possesso, mentre invece lo statuto – seppure formulato recentemente (2015) – non è in linea con l'ultimissima normativa del 2017 (D.P.R. 117/2017) e 2021 (D.M. 72/2021). Il Presidente ha contattato VOLABò che offre assistenza gratuita e che ha integrato lo statuto allineandolo alla normativa vigente, oltre a fornirci ampia informativa attraverso i loro legali e commercialisti su ciò che si deve fare. I successivi passi sono la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate che avverrà il 20.02 p.v., contestualmente bisogna vidimare i libri sociali, nello specifico quello dei volontari e quello dei verbali, nonché concludere una polizza infortuni per i soli soci volontari: Compiuti questi adempimenti si potrà procedere con l'iscrizione della Associazione al R.U.N.T.S.. Ad iscrizione avvenuta si potrà partecipare al bando comunale, anche se la conferma che l'iscrizione sia andata a buon fine giungerà solo dopo 60 giorni.

Il Presidente precisa che già venerdì 16/2 insieme al Segretario hanno avuto un confronto con il commercialista di Volabò e che il 6/3 avranno un altro incontro con un legale di Volabò. La Presidente spiega che all'esito del confronto con il commercialista di Volabò è emerso che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione iscritta al R.U.N.T.S e che pertanto l'immobile non potrà essere restituito al Comune. Inoltre è emerso che il DPR 117/17 prevede che le convenzioni tra P.A. e associazioni possano essere concluse solo se l'associazione è iscritta da almeno 6 mesi al R.U.N.T.S..

Di questi aspetti la Presidente ne ha parlato con il R.U.P. Dott. Messinò e con il Sindaco proprio nella mattinata odierna e, proprio per evitare che il Comune corrisponda oltre 40.000,00 senza poter poi un domani tornare in pieno possesso dell'immobile, è tornata in auge la prima soluzione e cioè acquisto da parte del Comune con partecipazione della Sculca al pagamento del prezzo nella misura di 10.000,00 euro e contestuale concessione alla Sculca dell'immobile a fronte proprio della corresponsione dei 10.000,00 euro.



SCULCA ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

Ovviamente all'esito dell'odierna delibera – in particolare se si continuerà con la strada dell'acquisto del bene da parte della Sculca - bisognerà contattare la proprietaria per spiegare - qualora si vada avanti - che i tempi si sono allungati o - qualora non si intenda acquistare più l'immobile – che è libera di mettere l'immobile in vendita presso una agenzia.

L'assemblea discute e ragiona su come procedere prevedendo varie ipotesi.

La discussione porta a definire le seguenti ipotesi:

A – acquisizione diretta da parte del Comune di Grizzana con successiva convenzione con l'associazione Sculca;

B – acquisizione da parte dell'associazione con contributo del comune conseguente al bando, alla co – progettazione triennale e convenzione successiva.

L'assemblea pertanto autorizza il Consiglio direttivo a partecipare economicamente all'ipotesi che - tra le due - verrà perseguita ed all'uopo l'Assemblea chiede ai Soci di sostenere questo importante passo dell'acquisto con erogazioni liberali che, in caso l'operazione non andasse a buon fine, verranno restituite salvo diversa indicazione del soggetto che ha effettuato l'erogazione (per es. imputazione a quota sociale per gli anni prossimi) e comunque verranno tutte registrate.

L'Assemblea al termine della discussione

DELIBERA

L'acquisizione dell'immobile di cui al civico 2 di Via Vimignano, dando mandato al consiglio direttivo di perseguire le ipotesi individuate nella discussione, con prevalenza a quella indicata con lett. A) e comunque attribuendo al Consiglio ampio mandato al fine di raggiungere l'obiettivo anche alla luce delle prospettive che verranno rappresentate nel proseguo.

Punto n. 3 dell'OdG - iscrizione al registro R.U.N.T.S.



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

Il Presidente, alla luce di quanto esposto in precedenza, ribadisce l'importanza dell'iscrizione al registro, a prescindere dall'acquisto dell'immobile, in quanto l'iscrizione permetterà in futuro la possibilità di ricevere il 5 per 1000, di poter scaricare gli eventuali contributi erogati alla Associazione, di ricevere sovvenzioni e di beneficiare di sgravi.

L'Assemblea discute e all'unanimità dei soci

DELIBERA

di approvare l'iscrizione dell'Associazione Sculca al R.U.N.T.S..

Ad ore 17.00, avendo null'altro da discutere, si dichiara sciolta l'Assemblea straordinaria.

Il Presidente pro tempore

Sig.ra Silvia Rossi

Il Segretario pro tempore

Sig. Paolo Martelli



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 20 FEB. 2024 Serie 3 al N. 493
pagato € 200,00
(Euro 200,00)

IL AZIONARIO
Stefano Morandi

20 FEB 2024



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

Tabella comparativa fra lo statuto corrente e lo statuto proposto

STATUTO 2015	STATUTO 2024
NOTA: Nelle singole caselle è stato aggiunto, rispetto al testo originale, il titolo dell'articolo per facilitare il confronto con la versione proposta	NOTA: in corsivo le note per facilitare la lettura ed il confronto
Art. 1) Costituzione. E' costituita l'Associazione Culturale Sculca. L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione è volontaria, senza fini di lucro, apartitica e svolge la sua azione al di fuori di qualsiasi partito o movimento politico.	Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata: "Associazione Culturale Sculca - ODV" , con sede legale nel Comune di Grizzana Morandi (Bologna) in località La Scola di Vimignano., operante senza fini di lucro, in seguito anche Associazione. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.
Art. 2) Sede L'Associazione ha sede nel Comune di Grizzana Morandi (Bologna) in località La Scola di Vimignano.	<i>Contenuto nell'art. 1</i>
Art. 3) Durata e scioglimento La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà essere sciolta a seguito di deliberazione degli Associati e dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90, comma 18 n. 6 delle Legge n. 289/2002.	<i>Prima periodo contenuto nell'art. 1</i> <i>Secondo periodo contenuto nell'art. 20</i> <i>Terzo periodo contenuto nell'art. 20</i>
Art. 4) Scopo dell'associazione L'Associazione si propone la valorizzazione e la conservazione del Borgo La Scola di Vimignano di Grizzana Morandi e del territorio limitrofo, attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative volte anche a favorire lo sviluppo di occasioni di incontro e conoscenza del Borgo con un più vasto pubblico, inserendosi in un discorso più ampio di valorizzazione e di sviluppo turistico dell'Appennino bolognese. L'Associazione potrà attuare i suoi intenti promuovendo una serie di azioni quali: il patrocinio e l'organizzazione di incontri in ordine ai problemi ed agli argomenti connessi al mondo della civiltà contadina della montagna bolognese e di eventi specifici (a titolo esemplificativo: mostre, dibattiti, concerti) da tenersi anche in sedi diverse stabilite di volta in volta; la predisposizione di studi e ricerche e la pubblicazione di materiali illustrativi e di strumenti informativi, lo scambio culturale con Associazioni analoghe o con istituzioni territoriali nazionali ed estere, che abbiano i medesimi scopi sociali. L'Associazione potrà fornire agli iscritti una serie di prestazioni e servizi, quali, in via esemplificativa e non limitativa, l'invito ad intervenire alle iniziative che l'Associazione intenderà organizzare e la diffusione di informazioni circa fatti culturali particolari e/o di attualità. Per questi servizi l'Associazione potrà valersi di consulenti anche esterni ad essa. L'Associazione potrà compiere ogni altra operazione utile al fine del conseguimento dello scopo associativo.	Art. 2 - Scopi e attività L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale: 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017; In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di: 1. valorizzare e conservare Borgo La Scola di Vimignano di Grizzana Morandi ed territorio limitrofo, attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative volte anche a favorire lo sviluppo di occasioni di incontro e conoscenza del Borgo con un più vasto pubblico; 2. patrocinare e organizzare incontri in ordine ai problemi ed agli argomenti connessi al mondo della civiltà contadina della montagna bolognese; 3. predisporre studi e ricerche e pubblicare materiali illustrativi e strumenti informativi; 4. collaborare con Associazioni analoghe o con istituzioni territoriali nazionali ed estere, che abbiano i medesimi scopi sociali. Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione o di qualificare o specializzare l'attività svolta, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale in sede di approvazione di Bilancio.



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

Art. 5) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato dai contributi versati dai soci all'atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati o di terzi.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- versamento iniziale dei Soci Fondatori;
- quote associative annue o periodiche dei soci;
- eventuali proventi delle attività svolte dall'Associazione;
- da quant'altro a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

Art. 6) Esercizio sociale

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Contenuto nell'art. 3

Art. 7) Soci

Soci dell'Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età devono presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 8) Ammissione dei nuovi soci

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di rigetto della domanda ne indica le

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Il richiedente deve altresì impegnarsi a versare la quota associativa e la quota annua o periodica di cui all'articolo 6 del presente Statuto.

I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il 31/12 di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dal precedente articolo 6).

annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 9) Categorie dei soci

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e versato la quota iniziale;
- Soci Ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva;
- Soci Onorari: coloro che, per meriti particolari, vengono nominati dal Consiglio;

Tutti i Soci Fondatori e Ordinari devono versare la quota associativa e la quota annua o periodica stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.

Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo

Art. 10) Diritti dei soci

I Soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18.

I Soci potranno fruire dei servizi predisposti dall'Associazione, intervenendo alle iniziative organizzate e ricevendo le informazioni che l'Associazione intenderà divulgare. I Soci potranno attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative dell'Associazione, in termini di collaborazione o di presentazione di proposte utili ai fini dell'Associazione, nei modi previsti dal Regolamento interno, in quanto venga approvato, all'occorrenza, dal Consiglio Direttivo.

Potranno ugualmente essere richiesti dagli associati e promossi dall'Associazione iniziative speciali, per le quali l'Associazione potrà addebitare corrispettivi specifici al di fuori della quota associativa comune.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 11) Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per morosità;
- per il venir meno dei requisiti per l'ammissione;
- per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie o di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi degli interessi sociali.

Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) verranno sancite dall'Assemblea

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'Associazione;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea all'uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l'Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro rivalutabilità.

Art. 12) Organi dell'Associazione:

Sono organi dell'associazione

- a) L'Assemblea generale dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

Art. 13) Assemblea

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente nella sede dell'Associazione a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione dovrà anche essere esposto all'interno della sede dell'Associazione.

La convocazione può avere luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre:

- a) sull'elezione del Consiglio Direttivo;
- b) sull'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- c) sugli eventuali compensi spettanti al Consiglio Direttivo;
- d) su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
- b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- c) sull'integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la funzionalità, non

regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è costituita dai soci, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni della Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di audio-video, purché sia consentito di verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e il suo diritto di intervento alla discussione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci.



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile; d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all'ordine del giorno; e) sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità di liquidazione.	
Art. 14) Partecipazione all'Assemblea Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa o con altre pendenze nei confronti dell'Associazione. Nell'Assemblea vige il principio del voto singolo in capo ad ogni socio. I diritti di partecipazione e di voto alle Assemblee possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ed altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati.	Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché – nel caso di riunione svolta con sistemi audio – video – il mezzo telematico utilizzato. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto gestionale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo. Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno. Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.
Art. 15) Costituzione e validità dell'assemblea L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In ogni caso per la modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22).	Art. 11 – Quorum costitutivi L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.
Art. 16) Gestione dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto in Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se nominati.	Art. 12 – Quorum deliberativi Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. <i>Contenuto nell'art. 10</i>



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

Le Assemblies sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 15).

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la elezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- sullo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'nte del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 17) Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, con possibilità di ampliamento a sette a seconda delle necessità dell'Associazione stessa.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio nomina un Presidente, che è anche Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, un Tesoriere ed, eventualmente, i Consiglieri delegati alle varie attività sociali.

Nelle ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l'Assemblea per la sua sostituzione.

Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo/i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi trenta (30) giorni dalla sostituzione. In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede alla elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo vengano a mancare, l'organo decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni dalla decadenza.

Art. 18) Partecipazione al Consiglio Direttivo

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere soci effettivi dell'Associazione e quindi essere in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 7 del presente Statuto;
- essere in regola con il pagamento della quota associativa e delle quote annuali.

Art. 19) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina dei dipendenti e degli impiegati ed alla loro assunzione, determinandone la retribuzione. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, provvede ad emanare un Regolamento interno per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

Il Consiglio Direttivo procede pure alla nomina di un Comitato Tecnico che, in osservanza degli indirizzi dell'Assemblea e delle direttive del Consiglio stesso, provvederà alla promozione dell'attività istituzionale, alla redazione di materiale informativo, alla predisposizione delle iniziative, al raggiungimento delle finalità associative.

Compete inoltre al Consiglio Direttivo:

- redigere i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- proporre all'Assemblea le modifiche dello Statuto che riterrà opportune, in modo che questa possa deliberare al riguardo;
- dirigere e svolgere tutte le attività necessarie, secondo gli indirizzi dell'Assemblea, a perseguire le finalità dell'Associazione;
- fixare annualmente la quota associativa per il successivo esercizio e le eventuali quote straordinarie;
- deliberare su ogni questione che la legge o il presente Statuto non attribuisce alle competenze di altri organi.

Art. 20) Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte volte che il Presidente lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da due dei suoi membri o, comunque, almeno due volte ogni anno, di cui una per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della loro maggioranza. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21) Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati.

Il Presidente cura altresì l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Tesoriere.

Il Presidente non può avere cariche in altre associazioni consorelle senza il beneplacito del Consiglio Direttivo, pena il decadimento.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana
Morandi (Bologna)

	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore. L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
	Art. 19 Libri sociali obbligatori L'associazione deve tenere: • il libro degli associati; • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi. • il registro dei Volontari. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente. L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare. Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso. Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.
Art. 22) Scioglimento dell'Associazione Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto e provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga, ai sensi dell'articolo 90 comma 18 n. 6 della Legge n. 289/2002 e successive modificazioni.	Art. 20 - Scioglimento In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.
Art. 23) Controversie Tutte le controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno sottoposte al Consiglio Direttivo per iscritto, che giudicherà "ex bono et equo" senza formalità di procedura. Il suo lodo sarà inappellabile.	
Art. 24) Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le norme del Codice Civile e quelle in genere vigenti in materia.	Art. 21 - Rinvio Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.



SCULCA

ASSOCIAZIONE CULTURALE

via Vimignano 15 40030 Grizzana Morandi (Bologna)

Verbale del Consiglio Direttivo del 17 febbraio 2024

In data odierna, alle ore 17.20 si sono riuniti i soci eletti a membri del Consiglio direttivo dall'odierna assemblea straordinaria, al fine eleggere le cariche sociali come previsto dall'art. 15 del nuovo Statuto.

I componenti del Consiglio Direttivo tutti qui presenti sono i signori (in ordine alfabetico)

- Susanna Bighi
- Paolo Martelli
- Roberto Missimi
- Francesco Monari
- Silvia Rossi

Dopo una breve presentazione delle linee che i candidati intendono perseguire, il Consiglio Direttivo nomina alle cariche sociali per il triennio 2024, 2025, 2026

Carica Sociale	Nome
Presidente	Silvia Rossi
Vicepresidente	Francesco Monari
Segretario	Paolo Martelli
Tesoriere	Susanna Bighi
Consigliere	Roberto Missimi

Alle ore 17.30, non avendo altro da decidere, la riunione del Consiglio Direttivo viene sciolta.

Il Presidente

il Segretario

STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato
“Associazione Culturale Sculca - ODV”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione denominata: **“Associazione Culturale Sculca -ODV”**, con sede legale nel Comune di Grizzana Morandi (Bologna) in località La Scola di Vimignano., operante senza fini di lucro, in seguito anche Associazione.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- 1) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- 2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017;

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. valorizzare e conservare Borgo La Scola di Vimignano di Grizzana Morandi ed territorio limitrofo, attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative volte anche a favorire lo sviluppo di occasioni di incontro e conoscenza del Borgo con un più vasto pubblico;
2. patrocinare e organizzare incontri in ordine ai problemi ed agli argomenti connessi al mondo della civiltà contadina della montagna bolognese;
3. predisporre studi e ricerche e pubblicare materiali illustrativi e strumenti informativi;

4. collaborare con Associazioni analoghe o con istituzioni territoriali nazionali ed estere, che abbiano i medesimi scopi sociali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione o di qualificare o specializzare l'attività svolta, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale in sede di approvazione di Bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 7) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 8) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro il termine stabilito dall'Associazione;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; nel caso in cui il soggetto sia minore di età, il relativo esercizio di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;

- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se istituito.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è costituita dai soci, ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni della Assemblea possono svolgersi, anche interamente, mediante l'utilizzo di sistemi di audio-video, purchè sia consentito di verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e il suo diritto di intervento alla discussione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro soci.

Art. 10 – Convocazione e intervento degli associati

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, nonché – nel caso di riunione svolta con sistemi audio – video – il mezzo telematico utilizzato.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto gestionale ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione degli associati, in caso di impossibilità a procedere ad una adunanza con intervento diretto degli associati ovvero su scelta del Consiglio Direttivo o, laddove lo richiedano un decimo degli associati, l'assemblea può svolgersi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche che saranno individuate dall'Organo direttivo.

Resta fermo l'obbligo di garantire l'immediata identificazione degli associati intervenuti, il diritto di voto, nonché il diritto di partecipazione e di intervento degli stessi alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

Nel caso di svolgimento dell'Assemblea con modalità telematiche, quest'ultime devono essere rese note a tutti gli associati, al fine di permettere loro un adeguato intervento alla riunione.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- sullo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e l'individuazione dell'ente del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo/i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi trenta (30) giorni dalla sostituzione. In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell'evento, convocano l'Assemblea degli associati che provvede alla elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo vengano a mancare, l'organo decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni dalla decadenza.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio, al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei membri e garantire il corretto e continuativo assolvimento delle funzioni amministrative dell'Associazione, può riunirsi a distanza, mediante l'utilizzo di modalità telematiche, sempre che sia garantita la possibilità di verificare con certezza l'identità dei soggetti intervenuti.

Gli strumenti informatici utilizzati devono essere noti a tutti i componenti dell'Organo e devono garantire la corretta e contestuale partecipazione alla riunione, il diritto di intervento alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno nonché il diritto di voto per ogni consigliere.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato almeno una volta l'anno e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:



- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- il registro dei Volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente.

L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

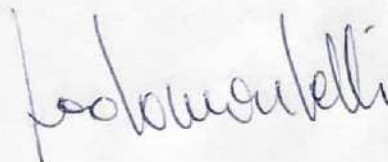
Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore e alle altre norme di legge vigenti in materia.





AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
75000 per aliquota dell'alto
Registrato al N. 483 serie 3

20 FEB. 2024

[Handwritten signature]